

SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO A TASSO FISSO, TRA IL COMUNE DI PIOMBINO

E,

- che il Consiglio Comunale, al fine di conseguire una riduzione del valore finanziario delle passività, con atto 26 del 31/03/2017 ha deliberato di procedere alla estinzione anticipata di mutui passivi già in ammortamento
- che la Giunta Comunale, in esecuzione della summenzionata deliberazione, con atto n. 152 del 13/06/2017, ha deliberato di procedere con l'estinzione anticipata del debito residuo di tre mutui contratti con MPS tramite la contrazione di un nuovo mutuo;
- che il nuovo mutuo viene contratto in osservanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare degli articoli 202, 203, 204 e 206 e delle altre norme che disciplinano l'indebitamento degli Enti Locali;
- che il tasso fisso applicato al mutuo di cui al presente contratto non supera il tasso massimo applicabile secondo quanto previsto dal D.M. 22/03/2017;
- che ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Piombino con Delibera Consiliare n. 32 del 27/04/2017, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2016 e che con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2017/2018/2019 nel quale è stata prevista l'assunzione del mutuo di cui al presente contratto;
- la spesa coperta con il ricavato del mutuo è indirettamente classificabile come spesa di investimento, così come definita dall'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (L. finanziaria per il 2004);
- il Comune di Piombino ha conseguito gli obiettivi del *pareggio di bilancio* per l'anno precedente;

tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. La Banca..... (di seguito "Banca) concede a titolo di mutuo al Comune di Piombino (di seguito "Comune"), che accetta, la somma di Euro 6.331.921,71 (eurosimilioni trecentotrenutonomilaneovecentoventuno,71) da rimborsare in anni quindici (15 anni), come appresso precisato e secondo il *Piano di Ammortamento* allegato.
2. Il mutuo è finalizzato ad assicurare l'estinzione anticipata di tre mutui ad oggi in ammortamento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. del /06/2017

Articolo 2

1. Il mutuo è concesso ed accettato alle condizioni previste nel presente contratto ed alle

condizioni e agli obblighi di cui alle disposizioni del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs. 385/1993 ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in quanto applicabili.

Articolo 3

1. L'accredito sul conto corrente comunicato dal Comune della somma mutuata dovrà avvenire, senza spese, entro cinque giorni lavorativi dalla semplice richiesta, anche a mezzo mail, ed in ogni caso entro il 22 dicembre 2017.

Articolo 4

1. Con il perfezionamento del presente contratto il Comune si obbliga a rimborsare la somma mutuata in anni quindici (15), mediante corresponsione di n. 30 rate semestrali posticipate costanti (compreensive di interessi e capitale, metodo francese) da pagarsi con le modalità indicate dalla Banca alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno della durata dell'ammortamento. L'inizio dell'ammortamento decorre dal 01/01/2018 con pagamento della prima rata al 30/06/2018 e dell'ultima al 31/12/2032. Il tasso è fisso per tutta la durata dell'ammortamento ed è pari a%.
2. Unitamente alla prima rata di ammortamento, scadente al 30/06/2018, ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, saranno corrisposti anche gli interessi di preammortamento che saranno calcolati allo stesso tasso del mutuo, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs 267/2000, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, il Comune rilascia delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte del Comune e costituisce titolo esecutivo. Il Comune resta in ogni caso obbligato a soddisfare la Banca con ogni altro mezzo di quanto quest'ultima non potesse eventualmente conseguire per effetto della delegazione di pagamento.
2. Il Comune, per tutto il periodo di ammortamento, stanzierà nei bilanci di previsione le somme necessarie al pagamento delle rate.

Articolo 6

1. Le rate, comprensive di interessi e di capitale devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita al netto di ogni eventuale onere. Rimarranno, pertanto, a carico del Comune eventuali altri oneri diretti o indiretti, presenti o futuri, che venissero a colpire gli importi dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto.
2. Sulle somme dovute in dipendenza del presente contratto e non pagate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, saranno corrisposti dal Comune interessi di mora calcolati al tasso di interesse contrattuale maggiorato di due punti percentuali (2,0%) e calcolati giorno per giorno con base di calcolo 360/360.
3. Decorsi 90 giorni dal mancato pagamento anche di una sola rata, la Banca ha la facoltà di

risolvere il contratto con il diritto di esigere l'immediato rimborso a titolo di debito residuo, interessi ed accessori.

Articolo 7

1. Il Comune ha facoltà di provvedere all'estinzione anticipata parziale o totale del debito residuo in corrispondenza della scadenza di ciascuna semestralità, contestualmente al pagamento della rata in scadenza e senza corresponsione di nessun indennizzo

Articolo 8

1. Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa, come gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.
2. Le spese di stipulazione del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva da consegnare alla Banca e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca, che vi provvederà direttamente.

Articolo 9

1. Per qualunque controversia riguardante il presente contratto è competente il Foro di Livorno.